N. R.G. 933/2026

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **933/2026**

tra

ABACO S.P.A.

appellante

e

AVIP ITALIA SRL AVIP ITALIA SRL

appellato

Oggi **1 ottobre 2026** ad ore **13,46** innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:

Per ABACO S.P.A. nessuno è comparso;

Per AVIP ITALIA SRL l'avv. Gebbia Mariachiara in sostituzione per delega orale dell'avv. FUSCO FRANCESCO e dell'avv. FRIGNANI FEDERICO ALESSANDRO la quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello;

Per COMUNE DI JESI contumace nessuno è comparso;

si dà inizio alla discussione orale; l'avv. Gebbia si riporta integralmente ai propri scritti difensivi; con riferimento alla sentenza a S.U. della S.C. relativa al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario fa presente che non può trovare applicazione nel caso di specie posto che la questione non è stata oggetto né in primo grado né di motivo di appello; richiama sul punto sentenza Corte d'Appello di L'Aquila nella causa civile RG 913/2025. Si rimette al Giudice per la liquidazione delle spese.

Il Giudice

Dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.

All'esito dà lettura alla parte presente della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.

Il Giudice

dott. Gabriella Pompetti

Firmato Da: GABRIELLA POMPETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45a6e07a6a80528f8058a43599f0a6f3

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Sezione Civile

In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in II grado al n. 933/2026 R.G., discussa e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza di discussione del 1° ottobre 2026 e promossa da:

ABACO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Padova (PD), via F.lli Cervi n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Zampese del Foro di Treviso, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Treviso, via Monterumici n. 8, int. 1, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello depositato telematicamente il 9 gennaio 2026;

-appellante-

CONTRO

AVIP Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Giovanni Bossuto, C.F. BSS GNN 43M15 Z368O, nato ad Asmara (Eritrea) il 15 agosto 1943 e residente in Torino, via Fabbro n. 4, P. IVA 10419630016, con sede in Mappano (TO), via Galileo Galilei n. 12/14, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Francesco Fusco, C.F. FSCFNC68L01E506S, e Federico Frignani, C.F. FRGFRC73H22Z112F, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via Bligny n. 15, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione depositata il 14 aprile 2026;

CONTRO

COMUNE DI JESI, in persona del Sindaco pro tempore, pec: protocollo.comune.jesi@legalmail.it;

-appellato contumace-

Firmato Da: GABRIELLA POMPETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45a6e07a6a80528f8058a43599f0a6f3

OGGETTO: " *appello avverso la sentenza n. 66/2025 del Giudice di Pace di Jesi (doc. A del fascicolo di parte appellante), pubblicata il 30 giugno 2025*"

CONCLUSIONI

All'odierna udienza del 1° ottobre 2026 il procuratore di parte appellata – unico presente- ha precisato le conclusioni come da relativo verbale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto e del quale la presente sentenza costituisce parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 9 settembre 2024, AVIP Italia S.r.l. proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 150/2011, avverso l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento n. 122 del 12 giugno 2024 (doc. 1 del fascicolo di primo grado), notificato il successivo 13 giugno, emesso da ABACO S.p.A., quale concessionaria del Comune di Jesi del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.

L'atto, riferito all'anno 2023, richiamava l'art. 1, commi 816-836, della legge n. 160/2019, il regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 4 febbraio 2021 e le tariffe approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 286 del 23 novembre 2021; accertava l'omesso o parziale pagamento del canone dovuto per le esposizioni elencate a pag. 3 e intimava il versamento di euro 820,00 oltre il sessantesimo giorno dalla notifica, ovvero di euro 793,00 in caso di pagamento entro tale termine, senza applicazione degli oneri di riscossione.

In particolare, l'elenco allegato all'avviso indicava due esposizioni: un cartello bifacciale «Gagliardini S.r.l.», ubicato in «Via Baldeschi Baleani/su ponte ferroviaria», per il quale risultava annotato «PAGATO» l'importo di euro 2.231,09, e il cartello bifacciale «Cecchetti Falegnameria Artigiana dal 1981», ubicato in «Via Roma/100 mt dopo distributore Beyfin», qualificato come «mezzo abusivo», con superficie imponibile di mq 6, tariffa 58,101 e importo di euro 348,61 (cfr. pag. 3 dell'avviso di accertamento). Il riepilogo esponeva un totale del canone di euro 2.231,09, un'indennità per esposizioni abusive di euro 383,47, interessi per euro 25,87, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 383,00, oneri di riscossione per euro 23,79, spese di notifica per euro 2,00 e un acconto da detrarre di euro 2.229,54, pervenendo all'importo intimato di euro 820,00 (cfr. pag. 2 dell'avviso di accertamento).

Firmato Da: GABRIELLA POMPETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45a6e07a6a80528f8058a43599f0a6f3

A fondamento dell'opposizione, la ricorrente deduceva in sintesi e per quanto d'interesse che, ai sensi dell'art. 1, commi 816, 818 e 835, della legge n. 160/2019, il canone relativo al predetto impianto fosse di competenza della Provincia di Ancona, trattandosi di mezzo installato su strada provinciale, fuori dal centro abitato, e autorizzato dalla medesima Provincia ai sensi dell'art. 23 del codice della strada. Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: «*Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Ancona (*rectius Jesi*), respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza. In via preliminare, - dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto. In via principale, - dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, - annullare l'atto opposto. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda, contenere la sanzione nel minimo edittale; In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f. Salvis juribus*» (cfr. pag. 15 del ricorso introduttivo di primo grado).

Si costituiva ABACO S.p.A. con comparsa depositata il 29 novembre 2024, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.

Rassegnava le seguenti e testuali conclusioni: «*Nel merito, in via principale: Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite*.» (cfr. pagg. 16-17 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado).

In sintesi la società ABACO sosteneva che il canone unico patrimoniale, pur formalmente unitario, fosse fondato su due distinti e autonomi presupposti, rispettivamente costituiti dall'occupazione del suolo pubblico e dalla diffusione di messaggi pubblicitari; ne faceva conseguire che la Provincia potesse pretendere la componente collegata all'occupazione della strada provinciale, mentre il Comune conservasse la titolarità della componente pubblicitaria, ogniqualvolta il messaggio fosse diffuso nel territorio comunale, indipendentemente dall'ente proprietario della strada e da quello che aveva rilasciato l'autorizzazione all'installazione.

Il Comune di Jesi rimaneva contumace.

Alla prima udienza del 20 dicembre 2024 veniva dichiarata la contumacia del Comune di Jesi; con ordinanza del 21 gennaio 2025 era sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso opposto e, depositate dalle parti costituite le note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

Firmato Da: GABRIELLA POMPETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45a6e07a6a80528f8058a43599f0a6f3

Con sentenza n. 66/2025, pubblicata il 30 giugno 2025, il Giudice di Pace di Jesi accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'avviso di accertamento n. 122 del 12 giugno 2024, compensando integralmente tra le parti le spese di lite in ragione della particolarità e novità della materia (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata).

In sintesi e per quanto di interesse, il primo giudice osservava che l'art. 1, comma 816, della legge n. 160/2019 aveva istituito, dal 2021, un canone patrimoniale unitario, sostitutivo dei precedenti prelievi relativi all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province; rilevava, inoltre, che il successivo comma 818 ricomprende nelle aree comunali i soli tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Da tale disciplina faceva discendere che, diversamente dal previgente art. 1 del d.lgs. n. 507/1993, la legittimazione del Comune a esigere il corrispettivo per la diffusione pubblicitaria lungo strade non proprie fosse circoscritta ai tratti ricadenti nei centri abitati aventi le caratteristiche indicate dalla legge.

Nel caso concreto, riteneva non specificamente contestato che l'impianto pubblicitario insistesse sulla strada provinciale SP 76 e al di fuori del centro abitato di Jesi. Valorizzava, inoltre, l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ancona, prodotta da AVIP nel fascicolo di primo grado, nella quale era stato contestualmente determinato il canone annuale dovuto e richiesto il relativo pagamento, reputandola confermativa, ai sensi del comma 835, della titolarità provinciale dell'entrata. Richiamava altresì l'art. 14, comma 3, del regolamento comunale, che riconosceva la titolarità del Comune sulle strade provinciali soltanto se poste all'interno del centro abitato, nonché Cass. civ., sez. V, 14 luglio 2023, n. 20218, dalla quale traeva conferma dell'unicità del canone e dell'applicazione di un unico prelievo da parte di un unico ente. Concludeva, pertanto, che il soggetto legittimato alla riscossione del canone per l'impianto collocato su strada provinciale fuori dal centro abitato fosse la Provincia e non il Comune e che, conseguentemente, ABACO S.p.A., quale concessionaria di quest'ultimo, non fosse legittimata all'emissione dell'avviso opposto (cfr. pagg. 3-5 della sentenza impugnata).

Con atto di citazione in appello ABACO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la citata sentenza, formulando le seguenti e testuali conclusioni: «*Voglia l'On.le Tribunale adito così decidere: In via principale, nel merito, in riforma della sentenza n. 66/2025 del Giudice di Pace di Jesi, pubblicata in data 30/06/2025, confermare la legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo n. 122 del 12.06.2024 emesso dalla Abaco S.p.A., per conto del Comune di Jesi. Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio*» (cfr. pag. 21 dell'atto di citazione in appello).

Firmato Da: GABRIELLA POMPETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45a6e07a6a80528f8058a435999f0a6f3

L'appellante proponeva un unico ed articolato motivo di impugnazione:

1. **Sulla debenza del canone unico patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari e sulla legittimazione del Comune di Jesi.**

ABACO censurava l'interpretazione dell'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 accolta dal Giudice di Pace, sostenendo che la componente pubblicitaria del canone unico patrimoniale era dovuta al Comune anche quando l'impianto fosse installato su strada provinciale o appartenente ad altro ente e a prescindere dal soggetto che ne avesse autorizzato la collocazione. Secondo l'appellante, il comma 819 individua due presupposti distinti e autonomi: da un lato l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente; dall'altro la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio comunale. Il carattere unitario della denominazione non avrebbe, dunque, eliminato la diversità sostanziale delle due componenti del prelievo né modificato la relativa titolarità.

A sostegno del motivo, ABACO richiamava il principio di invarianza del gettito di cui al comma 817, la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/DF del 18 dicembre 2020 e la nota IFEL del 14 aprile 2021, assumendo che il nuovo canone avesse sostituito i precedenti prelievi senza trasferire da un ente all'altro la soggettività attiva. Ne conseguirebbe che, come nel regime previgente la Provincia riscuoteva la TOSAP o il COSAP in relazione agli impianti collocati su strade provinciali e il Comune l'imposta sulla pubblicità, così, nel nuovo sistema, alla Provincia spetterebbe la componente correlata all'occupazione del suolo pubblico e al Comune quella fondata sulla diffusione del messaggio pubblicitario nel territorio comunale.

L'appellante deduceva, inoltre, che il divieto di duplicazione previsto dal comma 820 opererebbe soltanto quando entrambi i presupposti siano riferibili al medesimo ente, mentre non impedirebbe che enti diversi richiedano, per il medesimo impianto, il canone correlato a distinti presupposti. Contestava, altresì, la lettura del comma 835 accolta nella sentenza impugnata, osservando che detta disposizione regolerebbe il momento del versamento e non la titolarità del canone; il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada, previsto dall'art. 23 del codice della strada per esigenze di sicurezza e gestione della viabilità, non escluderebbe pertanto la spettanza al Comune della componente relativa alla diffusione pubblicitaria.

Firmato Da: GABRIELLA POMPETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45a6e07a6a80528f8058a43599f0a6f3

Con specifico riferimento alla fattispecie, ABACO assumeva che l'impianto, ancorché collocato lungo una strada provinciale, diffondesse messaggi pubblicitari entro i confini del territorio comunale di Jesi e integrasse, pertanto, il presupposto di cui al comma 819, lett. b). Aggiungeva che il cartello si troverebbe all'interno di un centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti, circostanza dalla quale faceva discendere un'ulteriore ragione di erroneità della decisione. Richiamava, a conforto della propria tesi, plurimi precedenti di merito, tra i quali Trib. Milano n. 8844/2023, Trib. Macerata n. 902/2023, Corte giust. trib. II grado Lombardia, nn. 2199/2023 e 1743/2024, Tribunale di Novara n. 458/2025, nonché pronunce del Tribunale e della Corte d'appello di Ancona. Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza appellata, la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo n. 122 del 12 giugno 2024, con vittoria delle spese di entrambi i gradi (cfr. atto di citazione in appello).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 aprile 2026 si costituiva in giudizio AVIP Italia S.r.l., chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: «*Voglia l'Ecc.mo Tribunale, previe le più opportune pronunce, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza CONFERMARE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza In via principale, - respingere l'appello avversario; - dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto; - annullare l'atto opposto; In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale; In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f. Salvis juribus*» (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta in appello).

L'appellata sosteneva che la legge n. 160/2019 aveva introdotto un'unica entrata patrimoniale, attribuita secondo un criterio di pertinenza della strada. In particolare, dal combinato disposto dei commi 816, 818 e 835 ricavava che il canone è istituito da Comuni, Province e Città metropolitane limitatamente alle strade di rispettiva pertinenza e deve essere corrisposto all'ente che rilascia la concessione o l'autorizzazione. Poiché l'impianto oggetto di causa era situato sulla strada provinciale SP 76, fuori dal centro abitato, e la relativa autorizzazione era stata rilasciata dalla Provincia di Ancona, che aveva anche determinato e richiesto il canone, il Comune di Jesi non avrebbe avuto alcun titolo per esigere un'ulteriore prestazione.

AVIP contestava, quindi, che il comma 819 attribuisse al Comune un'esclusiva sulla componente pubblicitaria, rilevando che la disposizione si limita a individuare i presupposti del canone e si riferisce genericamente agli «enti». Evidenziava che l'inciso concernente la visibilità da luogo pubblico

Firmato Da: GABRIELLA POMPETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45a6e07a6a80528f8058a43599f0a6f3

o aperto al pubblico del territorio comunale riguarda gli impianti installati su beni privati e non consente di estendere la potestà comunale agli impianti collocati su strade appartenenti ad altri enti fuori dal centro abitato. Richiamava, altresì, il principio di riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. e l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, negando che potesse farsi rivivere, in assenza di una disposizione espressa, il criterio territoriale previsto dalla normativa abrogata sull'imposta comunale di pubblicità.

Quanto al principio di invarianza del gettito, l'appellata deduceva che il comma 817, letto con il comma 826 e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 204/2024, riguarda la determinazione delle tariffe e non l'individuazione del soggetto attivo. A conferma dell'unicità del prelievo richiamava la relazione illustrativa alla legge di bilancio 2020, i chiarimenti ministeriali resi in occasione di Telefisco 2021 e la natura patrimoniale e corrispettiva dell'entrata, sottolineando il nesso posto dal comma 835 tra pagamento e rilascio del titolo autorizzatorio.

A sostegno della conferma della decisione, AVIP richiamava, tra gli altri, Corte app. Trieste, 4 febbraio 2025, n. 21, Corte giust. trib. II grado Veneto, 31 gennaio 2025, n. 55, Trib. Macerata, 13 dicembre 2024, n. 1040, nonché numerose pronunce di merito che avrebbero riconosciuto la spettanza del canone all'ente proprietario della strada per gli impianti collocati fuori dal centro abitato. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.

Alla prima udienza del 14/05/2026 il Tribunale dava atto della intervenuta pronuncia della S.C. a S.U. con la sentenza del 2026 n. 12225 e fissava per la decisione e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 01/10/2026.

Alla odierna udienza la parte appellata – unica presente- ha precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da relativo verbale di udienza.

Orbene – ciò sinteticamente ma doverosamente riportato- deve essere formalmente dichiarata la contumacia del Comune di Jesi che – benchè ritualmente evocato in giudizio- non si è costituito.

In via preliminare, sulla giurisdizione.

In via preliminare, deve darsi atto che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 1° maggio 2026, n. 12225, hanno affermato che il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019 ha, in ogni caso, natura tributaria, con conseguente devoluzione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei relativi avvisi di accertamento alla giurisdizione del giudice tributario.

Firmato Da: GABRIELLA POMPETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45a6e07a6a80528f8058a43599f0a6f3

Tale principio, tuttavia, non consente di dichiarare in questa sede il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La questione non è stata sollevata nel giudizio di primo grado, nel quale entrambe le parti hanno discusso il merito della pretesa e il Giudice di Pace ha pronunciato su di esso, annullando l'avviso opposto; né la giurisdizione è stata investita da uno specifico motivo di appello. Si è formato, pertanto, il giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario, ostativo al rilievo officioso della relativa questione nel presente grado.

Invero, trova applicazione l'art. 37 c.p.c., nel testo vigente, a norma del quale «*Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito*».

Ne consegue che, non essendo stata la questione sollevata in primo grado né devoluta con uno specifico motivo di appello, si è formato il giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario.

Pertanto, pur dovendosi prendere atto del principio enunciato da Cass., Sez. Un., 1° maggio 2026, n. 12225 in ordine alla natura tributaria del CUP, la controversia deve essere decisa nel merito dal giudice ordinario adito in grado di appello.

Orbene ciò precisato e passando all'esame del motivo di appello il Tribunale ritiene che sia fondato e come tale vada accolto nei termini che seguono.

Sulla titolarità della componente pubblicitaria del canone unico patrimoniale.

Con la prima articolazione del motivo ABACO censura la sentenza impugnata nella parte in cui, muovendo dall'unitarietà del canone e dal criterio della pertinenza della strada, ha ritenuto che il Comune di Jesi fosse privo della titolarità della pretesa relativa alla diffusione del messaggio pubblicitario, poiché l'impianto era collocato lungo una strada provinciale al di fuori del centro abitato. Assume l'appellante che l'art. 1, comma 819, della legge n. 160/2019 conserva due distinti presupposti impositivi e che, pertanto, alla Provincia spetta il canone riferibile all'occupazione del suolo provinciale, mentre il Comune rimane titolare del prelievo collegato alla diffusione pubblicitaria nel proprio territorio.

La censura è fondata, nei termini di seguito precisati.

Occorre muovere dai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 1° maggio 2026, n. 12225.

Firmato Da: GABRIELLA POMPETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45a6e07a6a80528f8058a43599f0a6f3

La Suprema Corte, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha enunciato il principio di diritto secondo cui «*Il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributa*ria».

La qualificazione è stata desunta dai caratteri sostanziali del prelievo, in applicazione degli artt. 23 e 53 Cost.: doverosità della prestazione imposta dalla legge e da atti autoritativi; assenza di un rapporto sinallagmatico con una specifica controprestazione dell'ente; collegamento a un presupposto economicamente valutabile e destinazione del gettito al finanziamento delle funzioni pubbliche.

Da tale qualificazione le Sezioni Unite hanno fatto discendere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, la devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione tributaria.

Nello stesso quadro sistematico si colloca Cass. civ., sez. V, 14 luglio 2023, n. 20218, richiamata dal primo giudice, la quale aveva evidenziato la funzione unificatrice dei commi 816-847; tale precedente, tuttavia, non aveva affrontato il distinto problema del riparto della soggettività attiva tra Comune e Provincia.

Il principio affermato da Cass., Sez. Un., 1° maggio 2026, n. 12225 incide direttamente sull'argomento, posto a fondamento della sentenza impugnata e riproposto dall'appellata, secondo cui la titolarità dell'entrata dovrebbe necessariamente coincidere con il potere di rilasciare l'autorizzazione stradale, in forza di un rapporto di corrispettività tra pagamento e provvedimento amministrativo.

La natura tributaria del CUP esclude l'esistenza di tale sinallagma: l'obbligazione sorge ex lege al verificarsi del presupposto delineato dall'art. 1, comma 819, della legge n. 160/2019. Il titolo amministrativo rileva, invece, sul piano procedimentale, nell'ambito della disciplina regolamentare prevista dal comma 821, adottata nell'esercizio della potestà di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, e ai fini delle modalità e del momento del versamento contemplati dal comma 835.

Quest'ultima disposizione, letta alla luce di Cass., Sez. Un., 1° maggio 2026, n. 12225, non può quindi essere assunta quale norma attributiva dell'intero gettito all'ente che abbia rilasciato l'autorizzazione.

Al contempo, Cass., Sez. Un., 1° maggio 2026, n. 12225 non ha affrontato la diversa questione, qui controversa, del riparto della soggettività attiva tra Comune e Provincia quando un impianto pubblicitario sia installato su strada provinciale fuori dal centro abitato. Il principio dell'unitarietà del tributo non può, pertanto, essere meccanicamente trasposto sul distinto piano dell'individuazione dell'ente titolare della pretesa.

Su tale specifico profilo si sono formati due orientamenti di merito come evidenziato e riportato dalle parti: l'uno (seguito, tra le altre, da Corte app. Trieste, 4 febbraio 2025, n. 21 e Trib. Macerata, 13

Firmato Da: GABRIELLA POMPETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45a6e07a6a80528f8058a43599f0a6f3

dicembre 2024, n. 1040), valorizza i commi 816 e 818 e il criterio della pertinenza stradale; l'altro (espresso, tra le altre, da Trib. Milano n. 8844/2023, Trib. Macerata n. 902/2023, Corte giust. trib. II grado Lombardia, nn. 2199/2023 e 1743/2024 e Corte app. Ancona, 4 marzo 2025, n. 366), distingue il prelievo relativo all'occupazione da quello connesso alla diffusione pubblicitaria.

In quest'ultimo senso si è pronunciato di recente anche il Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2026, n. 4614, muovendo dalla natura tributaria del CUP affermata dalle Sezioni Unite.

Il contrasto deve essere risolto coordinando l'art. 1, comma 816, con i successivi commi 817-821, 823 e 835, senza sovrapporre presupposto, soggetto passivo, potestà regolamentare e modalità di pagamento.

In particolare, il Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2026, n. 4614, dopo avere richiamato la qualificazione tributaria del CUP affermata da Cass., Sez. Un., 1° maggio 2026, n. 12225, ha escluso che la spettanza della componente pubblicitaria presupponga un rapporto sinallagmatico con l'ente proprietario dell'area o della strada. Il giudice amministrativo ha osservato che, sebbene la nuova disciplina non contenga più una disposizione espressa che attribuisca al Comune in via esclusiva il prelievo sulla pubblicità, non vi è neppure una norma che, innovando rispetto al regime previgente, lo attribuisca alla Provincia; ne ha tratto la conclusione che il legislatore abbia inteso muoversi nel solco della precedente disciplina, confermando la spettanza del canone unico sulla pubblicità al Comune anche quando l'impianto sia installato su suolo provinciale.

Orbene, l'art. 1, comma 819, della legge n. 160/2019 individua, alla lettera a), il presupposto dell'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e, alla lettera b), quello della diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati quando siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli.

Il comma 823 individua, poi, il soggetto passivo nel titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, nel soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari.

È precisamente sulla distinta formulazione delle lettere a) e b) che si fonda l'orientamento espresso dalle sentenze di merito sopra riportate e il Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2026, n. 4614: il canone è unitario quanto alla struttura del prelievo, come chiarito da Cass., Sez. Un., 1° maggio 2026, n. 12225, ma resta ancorato a elementi costitutivi distinti, sicché la diffusione pubblicitaria non si identifica con l'occupazione della strada.

Firmato Da: GABRIELLA POMPETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45a6e07a6a80528f8058a43599f0a6f3

Il diverso orientamento (fatto proprio da Corte app. Trieste, 4 febbraio 2025, n. 21 e Trib. Macerata, 13 dicembre 2024, n. 1040), attribuisce rilievo decisivo ai commi 816 e 818.

Il primo, tuttavia, delimita alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province la sostituzione del canone previsto dall'art. 27, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285/1992, relativo all'uso o all'occupazione della sede stradale e delle relative pertinenze; il secondo stabilisce che nelle aree comunali sono compresi i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, rinviando all'art. 2, comma 7, del medesimo decreto.

Tali disposizioni delimitano la pertinenza stradale e il prelievo connesso all'occupazione, ma non eliminano l'autonomo fatto generatore descritto dal comma 819, lett. b).

Analoga conclusione discende dall'art. 23, comma 4, del codice della strada: l'attribuzione all'ente proprietario del potere di autorizzare i cartelli lungo le strade o in vista di esse risponde a esigenze di sicurezza della circolazione e, alla luce di Cass., Sez. Un., 1° maggio 2026, n. 12225, non può essere trasformata in una norma attributiva della titolarità esclusiva del tributo.

In tale prospettiva deve essere letto anche il comma 817, secondo cui il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, salva la possibilità di variarlo mediante modifica delle tariffe.

La disposizione, coordinata con il comma 826, non è di per sé attributiva della soggettività attiva, come correttamente osservato dall'appellata; costituisce, tuttavia, un criterio sistematico che depone contro una lettura dell'accorpamento idonea a sottrarre ai Comuni il gettito già collegato alla diffusione pubblicitaria e alle Province quello connesso all'occupazione delle strade di rispettiva pertinenza (in tal senso, Corte giust. trib. II grado Lombardia, nn. 2199/2023 e 1743/2024; Trib. Milano n. 8844/2023; Corte app. Ancona, 4 marzo 2025, n. 366; Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2026, n. 4614).

Né osta a tale ricostruzione il comma 820, il quale stabilisce che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lett. b), esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lett. a) del medesimo comma.

La Sentenza della Cass., Sez. Un., 1° maggio 2026, n. 12225 valorizza tale disposizione quale indice dell'unitarietà del tributo, senza tuttavia trarne indicazioni sul soggetto attivo.

Secondo l'interpretazione accolta dalla citata giurisprudenza di merito e dal Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2026, n. 4614, la norma contiene una regola di assorbimento destinata a evitare la duplicazione del prelievo quando, in capo al medesimo ente, concorrano i due presupposti rispetto allo stesso impianto; non risolve, invece, il diverso caso in cui l'occupazione riguardi il suolo di un ente e la

Firmato Da: GABRIELLA POMPETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45a6e07a6a80528f8058a43599f0a6f3

diffusione pubblicitaria si realizzi nel territorio di un altro. L'unicità del canone, pertanto, non autorizza a cancellare la distinzione degli elementi costitutivi espressamente prevista dal comma 819.

In conclusione, Cass. civ., sez. V, 14 luglio 2023, n. 20218 rileva quale precedente sulla funzione accorpante della nuova disciplina, ma non decide il riparto della soggettività attiva qui controverso; Cass., Sez. Un., 1° maggio 2026, n. 12225 definisce la natura tributaria e il regime unitario del CUP, pur in presenza dei due elementi costitutivi indicati dal comma 819; Corte app. Ancona, 4 marzo 2025, n. 366 e Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2026, n. 4614 affrontano, invece, specificamente la spettanza della componente pubblicitaria per gli impianti collocati su strade appartenenti ad altri enti.

Il Tribunale ritiene di dare continuità a tale ultimo indirizzo (convergente con Trib. Milano n. 8844/2023, Trib. Macerata n. 902/2023 e Corte giust. trib. II grado Lombardia, nn. 2199/2023 e 1743/2024), poiché esso preserva tanto l'unitarietà tributaria del CUP quanto la distinzione legislativa degli elementi costitutivi e non attribuisce al titolo autorizzatorio una funzione incompatibile con la natura tributaria affermata dalle Sezioni Unite.

Ne consegue che l'impianto oggetto di causa, ancorché installato lungo la SP 76 e al di fuori del centro abitato di Jesi, integra il presupposto della diffusione di un messaggio pubblicitario nel territorio comunale. Sotto tale profilo, il Comune di Jesi era titolare della pretesa e ABACO S.p.A., quale concessionaria del relativo servizio di accertamento e riscossione, era legittimata a emettere l'avviso opposto. Il primo motivo di appello deve, dunque, essere accolto.

Sull'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ancona e sull'applicazione del comma 835.

È parimenti fondata la censura con la quale ABACO contesta il rilievo decisivo attribuito dalla sentenza impugnata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia di Ancona e alla contestuale determinazione dell'importo dovuto.

Sul punto è sufficiente richiamare quanto già esposto in ordine alla natura tributaria del CUP e alla distinta rilevanza degli elementi costitutivi indicati dal comma 819. L'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992 attribuisce all'ente proprietario della strada il potere di autorizzare la collocazione dei cartelli lungo le strade o in vista di esse, in funzione della sicurezza della circolazione e della gestione della sede viaria; non contiene, invece, una regola sulla spettanza del tributo dovuto per la diffusione del messaggio pubblicitario.

Parimenti, il comma 835 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 — secondo cui «Il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione

Firmato Da: GABRIELLA POMPETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45a6e07a6a80528f8058a43599f0a6f3

all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari» — disciplina le modalità e il momento del versamento in relazione al titolo rilasciato. Non attribuisce all'ente che abbia emanato l'autorizzazione stradale anche la titolarità della componente pubblicitaria. Una diversa lettura, oltre a sovrapporre l'autorizzazione all'occupazione a quella relativa alla diffusione del messaggio, riproporrebbe quel rapporto di corrispettività tra titolo amministrativo e pagamento che Cass., Sez. Un., 1° maggio 2026, n. 12225 ha escluso qualificando il CUP come tributo.

Venendo al caso concreto, l'autorizzazione della Provincia di Ancona, prodotta da AVIP nel fascicolo di primo grado, dimostra che l'impianto era stato assentito ai fini della sua collocazione lungo la strada di pertinenza provinciale e che l'ente proprietario aveva determinato un importo connesso al titolo rilasciato.

L'avviso opposto, tuttavia, non richiama tale autorizzazione tra i propri presupposti, né accerta un canone per occupazione del suolo.

Esso dichiara espressamente di essere stato emesso da ABACO quale concessionaria del Comune di Jesi «del servizio di accertamento, liquidazione, riscossione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari» e l'allegato PagoPA reca quale oggetto del pagamento «Pubblicità Comunale» (cfr. pagg. 1 e 5 dell'avviso di accertamento).

Il dato testuale dell'atto conferma, pertanto, che la pretesa azionata dal Comune riguarda la componente pubblicitaria e non quella afferente all'occupazione della strada provinciale.

La mera contestualità tra autorizzazione e richiesta di pagamento non è, dunque, idonea a escludere la titolarità del Comune di Jesi sulla componente pubblicitaria, già riconosciuta per le ragioni illustrate al punto che precede.

Ne consegue che il titolo provinciale e il pagamento ad esso collegato non assorbono l'obbligazione tributaria derivante dalla diffusione del messaggio pubblicitario nel territorio comunale.

Anche tale articolazione del motivo deve, pertanto, essere accolta.

Sulla collocazione dell'impianto rispetto al centro abitato

Con un ulteriore profilo argomentativo ABACO deduce che il cartello si troverebbe all'interno di un centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti e assume che tale circostanza renderebbe comunque applicabile il comma 818 dell'art. 1 della legge n. 160/2019.

La sentenza impugnata e le difese di AVIP muovono, invece, dal diverso dato della collocazione dell'impianto lungo la SP 76, al di fuori del centro abitato del Comune di Jesi.

Firmato Da: GABRIELLA POMPETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45a6e07a6a80528f8058a43599f0a6f3

Orbene, il Giudice di Pace ha espressamente rilevato che ABACO non aveva specificamente contestato, nel giudizio di primo grado, la collocazione esterna al centro abitato e ha ritenuto tale circostanza ulteriormente confermata dall'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ancona (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata). Deve, tuttavia, precisarsi che tale ubicazione non è ricavabile dal testo dell'avviso opposto: la tabella di pag. 3 non menziona la SP 76 né indica che l'impianto sia posto fuori dal centro abitato, ma localizza il cartello «Cecchetti Falegnameria Artigiana dal 1981» in «Via Roma/100 mt dopo distributore Beyfin». Il riferimento alla strada provinciale e alla posizione esterna al centro abitato deriva, dunque, dalla ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata e dall'autorizzazione provinciale prodotta da AVIP, non dall'avviso di accertamento. L'appellante, per contro, si limita nell'atto di gravame ad affermare che il cartello sarebbe situato all'interno di un centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti, senza individuare uno specifico atto o documento dal quale risulti tale diversa ubicazione e senza svolgere una puntuale censura contro l'accertamento in fatto compiuto dal primo giudice. L'allegazione, oltre a non essere coordinata con la stessa prospettazione dell'appellante, che in più passaggi argomenta assumendo l'installazione su strada provinciale fuori dal centro abitato, non è quindi idonea a sovvertire il dato posto a fondamento della decisione impugnata.

Deve, pertanto, ritenersi acquisito, ai fini del presente giudizio, che l'impianto pubblicitario fosse collocato lungo la strada provinciale SP 76, al di fuori del centro abitato di Jesi. Tale conclusione, tuttavia, non conduce al rigetto dell'appello.

Il comma 818 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 stabilisce che «Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada». Il richiamato art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992 disciplina, a sua volta, l'appartenenza dei tratti interni delle strade statali, regionali e provinciali, distinguendo in relazione alla popolazione del centro abitato. Il parametro normativo è, dunque, la popolazione dello specifico centro abitato attraversato, non quella complessiva del Comune. Si tratta di disposizioni funzionali alla delimitazione delle aree e delle pertinenze stradali e, per questa via, all'individuazione dell'ente titolare del prelievo collegato all'occupazione o all'uso della strada.

Come già osservato nell'esame del primo motivo, la collocazione dell'impianto all'interno o all'esterno del centro abitato non esaurisce, invece, la verifica del distinto presupposto previsto dal comma 819, lett. b), costituito dalla diffusione del messaggio pubblicitario. Il fatto che il sedime appartenga alla

Firmato Da: GABRIELLA POMPETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45a6e07a6a80528f8058a43599f0a6f3

Provincia e che l'impianto sia posto fuori dal centro abitato rileva ai fini della componente connessa all'occupazione del suolo provinciale e del relativo potere autorizzatorio; non esclude che il messaggio sia diffuso nell'ambito del territorio comunale e che, per tale diverso elemento costitutivo, il canone spetti al Comune.

In tal senso – come già sopra riportato- si è espressamente pronunciato il Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2026, n. 4614, riconoscendo la spettanza al Comune della componente pubblicitaria anche quando l'impianto sia installato su strada o area appartenente alla Provincia.

Né la formulazione del comma 818 consente di attribuirle una portata più ampia. La norma non dispone che, fuori dai centri abitati, ogni entrata riferibile a un impianto pubblicitario spetti necessariamente all'ente proprietario della strada; si limita a precisare quali tratti stradali siano compresi nelle aree comunali. Interpretarla nel senso accolto dal primo giudice significherebbe estendere una regola sulla pertinenza stradale al distinto fatto generatore della diffusione pubblicitaria e finirebbe per neutralizzare la separata previsione contenuta nel comma 819, lett. b). Tale lettura è coerente con quanto ritenuto dal Consiglio di Stato che ha fondato la distinzione tra componente occupazionale e componente pubblicitaria proprio sull'autonomia dei presupposti indicati dal comma 819, e ha escluso la necessità di un rapporto sinallagmatico con l'ente proprietario della strada e ha confermato la spettanza al Comune del canone sulla pubblicità installata su suolo provinciale.

In definitiva, l'allegazione di ABACO circa l'ubicazione dell'impianto all'interno di un centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere accolta, non risultando adeguatamente supportata e ponendosi in contrasto con l'accertamento compiuto in primo grado.

La relativa questione non è, però, decisiva ai fini dell'esito del gravame: anche assumendo, come deve, che il cartello fosse collocato lungo la SP 76 al di fuori del centro abitato di Jesi, permane la titolarità comunale della componente del CUP riferita alla diffusione del messaggio pubblicitario, secondo l'interpretazione accolta da Corte app. Ancona, 4 marzo 2025, n. 366 e Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2026, n. 4614. Tali precedenti sono richiamati limitatamente al principio concernente la spettanza della componente pubblicitaria e non quale fondamento dell'accertamento fattuale sull'ubicazione dell'impianto. Il profilo dedotto dall'appellante resta, pertanto, assorbito dalla fondatezza delle precedenti censure.

In definitiva, per tutte le ragioni esposte, l'appello va accolto.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, riformata.

Firmato Da: GABRIELLA POMPETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45a6e07a6a80528f8058a43599f0a6f3

Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta da AVIP Italia S.r.l. e la conferma dell'avviso di accertamento esecutivo n. 122 del 12 giugno 2024.

Resta da esaminare la domanda subordinata con la quale AVIP Italia S.r.l. ha chiesto di contenere la sanzione nel minimo edittale.

La domanda non può essere accolta.

L'appellata si è limitata a riproporla nelle conclusioni, senza indicare specifiche ragioni di illegittimità del criterio di quantificazione applicato, né dedurre elementi idonei a giustificare una diversa determinazione della sanzione rispetto a quella recata dall'avviso opposto. La domanda subordinata deve, pertanto, essere rigettata.

Sulle spese di lite

La riforma della sentenza impugnata impone una nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, in applicazione del principio secondo cui il giudice di appello, quando modifica la decisione di primo grado, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali alla luce dell'esito complessivo della lite.

Nel caso di specie ricorrono, tuttavia, le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporne l'integrale compensazione.

La controversia ha ad oggetto una disciplina di recente introduzione, che ha dato luogo a un marcato e persistente contrasto giurisprudenziale in ordine alla spettanza della componente pubblicitaria del CUP per gli impianti collocati su strade appartenenti ad altri enti. Come sopra evidenziato, alla data di proposizione dell'opposizione e anche nel corso del giudizio di appello coesistevano orientamenti di segno opposto; soltanto nel 2026 le Sezioni Unite hanno definito la natura tributaria del canone e il Consiglio di Stato ha ulteriormente chiarito nel giugno del 2026 il rapporto tra tale qualificazione, il titolo autorizzatorio e la soggettività attiva.

L'oggettiva incertezza interpretativa, attestata dalla pluralità di pronunce contrastanti richiamate dalle stesse parti e dalla necessità dell'intervento nomofilattico sopravvenuto, giustifica pertanto la compensazione integrale tra ABACO S.p.A. e AVIP Italia S.r.l. delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Nulla deve disporsi quanto alle spese nei rapporti con il Comune di Jesi, rimasto contumace.

P.Q.M.

Firmato Da: GABRIELLA POMPETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45a6e07a6a80528f8058a435999f0a6f3

Sentenza n. 1614/2026 pubbl. il 01/10/2026
RG n. 933/2026
Repert. n. 5586/2026 del 01/10/2026
Verbale di prima udienza n. cronol. 7035/2026 del 01/10/2026

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in secondo grado al n. 933/2026 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede:

Visto l'art. 281 sexies c.p.c.

ACCOGLIE

l'appello proposto da ABACO S.p.A. avverso la sentenza n. 66/2025 del Giudice di Pace di Jesi, nei termini e per le ragioni indicate in motivazione;

per l'effetto,

RIFORMA

integralmente la sentenza impugnata,

RIGETTA

l'opposizione proposta da AVIP Italia S.r.l. avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 122 del 12 giugno 2024, nonché la domanda subordinata di riduzione della sanzione al minimo edittale;

CONFERMA

l'avviso di accertamento esecutivo n. 122 del 12 giugno 2024 emesso da ABACO S.p.A., quale concessionaria del Comune di Jesi;

COMPENSA

integralmente, per le ragioni indicate in motivazione, tra ABACO S.p.A. e AVIP Italia S.r.l. le spese di entrambi i gradi di giudizio;

NULLA

sulle spese nei rapporti con il Comune di Jesi, rimasto contumace.

Così deciso in Ancona, all'udienza del 1° ottobre 2026.

Il Giudice

Dott.ssa Gabriella Pompetti

Firmato Da: GABRIELLA POMPETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45a6e07a6a80528f8058a43599f0a6f3